



DICHIARAZIONE TARI - RIFIUTI SPECIALI

Ricordiamo che per beneficiare dell'esenzione/riduzione legata alla produzione e smaltimento dei rifiuti speciali a valere dal 1° gennaio 2016 è necessario presentare la Dichiarazione TARI

ENTRO IL 31 MARZO 2016

utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal Comune sul sito istituzionale oppure presso l'Ufficio Tributi.

In linea generale, la Dichiarazione TARI deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando deve decorrere il beneficio.

Nel caso di nuova richiesta o modifica della precedente, la Dichiarazione TARI deve essere corredata dalla descrizione dei rifiuti speciali non assimilati, dalla planimetria dei locali con la delimitazione delle superfici dove si producono rifiuti speciali non assimilati, ecc.

Per chi ha avuto la riduzione o esenzione nell'anno 2015, con la medesima Dichiarazione TARI, deve presentare la documentazione comprovante l'avvenuta produzione e smaltimento dei rifiuti speciali nell'anno 2015 (copia dei contratti di smaltimento e dei formulari di descrizione e trasporto dei rifiuti speciali).

Per una visione d'insieme e per consentire di valutare l'agevolazione da richiedere, ricordiamo i casi previsti dagli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, componente TARI:

ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

- 1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in modo continuativo e prevalente, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
- 2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati con la Dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, descrizione dei rifiuti speciali non assimilati, planimetria dei locali con la delimitazione delle superfici dove si producono rifiuti speciali non assimilati, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).*
- 3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.*
- 4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.*

ART. 10 - RIDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

- 1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile da applicare all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:*

<i>Descrizione</i>	<i>% riduzione</i>
<i>ambulatori medici e radiologici</i>	<i>20%</i>
<i>macellai</i>	<i>30%</i>



<i>ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie</i>	20%
<i>stabilimenti vinicoli, oleari, ortofrutta, caseifici</i>	30%
<i>barbieri, parrucchieri, estetisti</i>	20%
<i>lavanderie</i>	25%
<i>carrozzeri – elettrauti - gommisti</i>	30%
<i>officine metalmeccaniche</i>	30%
<i>officine carpenteria metallica</i>	30%
<i>produzione imballaggi - falegnamerie</i>	30%
<i>officine materie plastiche</i>	25%
<i>officine lavorazione prodotti lapidari</i>	30%
<i>stabilimenti industriali</i>	30%
<i>tipografie, serigrafie, lab. fotografici</i>	20%
<i>agenzie, studi professionali</i>	20%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, verrà applicata la percentuale di riduzione stabilita per un'attività similare;

3. Entro il 31 marzo, ovvero entro i termini previsti dal Regolamento per le attività avviate nel corso dell'anno, il contribuente deve presentare al Comune, a pena di esclusione, la Dichiarazione di richiesta della riduzione per l'anno corrente e la prova dell'avvenuto trattamento riferito all'anno precedente, se richiesto, in conformità alla normativa vigente, allegando la dovuta documentazione (contratto stipulato con la società di smaltimento, formulari, fattura di avvenuto pagamento, ecc.).

4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni situazione dichiarata.

ART. 11 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AUTONOMAMENTE AL RECUPERO

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

a. l'applicazione della tariffa alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
b. la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del soggetto Gestore.

2. Il recupero in modo autonomo dei rifiuti assimilati agli urbani dà diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

3. La riduzione applicabile a consuntivo è pari al:

- 10% qualora il recupero sia almeno pari al 10% della produzione complessiva (superficie x kd della categoria di appartenenza);
- 20% qualora il recupero sia almeno pari al 40% della produzione complessiva (superficie x kd della categoria di appartenenza);
- 30% qualora il recupero sia almeno pari al 60% della produzione complessiva (superficie x kd della categoria di appartenenza);

4. Entro il 31 marzo, ovvero entro i termini previsti dal Regolamento per le attività avviate nel corso dell'anno, il contribuente deve presentare al Comune, a pena di esclusione, la Dichiarazione di richiesta della riduzione per l'anno corrente e la prova dell'avvenuto recupero dei rifiuti assimilati agli urbani riferito all'anno precedente, se richiesto, in conformità alla normativa vigente, allegando la dovuta documentazione (contratto stipulato con la società di smaltimento, formulari, fattura di avvenuto pagamento, ecc.).

5. L'omessa presentazione della Dichiarazione e/o della documentazione entro il termine previsto comporta la perdita del diritto alla riduzione.

La tipologia e la misura delle agevolazioni possono subire modificazioni entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

SPORTELLO AL CITTADINO		SPORTELLO RISERVATO
MARTEDI' e VENERDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,00	GIOVEDI' pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30	In alternativa, ai Professionisti, Consulenti e CAF è attivo uno SPORTELLO RISERVATO per appuntamento 099.8858348